COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 631

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (3175);

Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro (2903). . 632

PRESIDENTE 632, 633, 634, 635
BERRY, *Relatore* 632, 634, 635
RAUCCI 632, 634
ZUGNO 633, 634
NANNUZZI 633
NATALI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. 633, 634, 635
COSSIGA 634
BOZZI 634
TOZZI CONDIVI 634

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092)

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607);

PAG.

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299). 635

PRESIDENTE 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646
BERRY, *Relatore* 635, 636, 637, 638, 641, 642, 643, 644, 645
NANNUZZI 635, 636, 637, 638, 639, 640, 643, 645
NATALI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro* 635, 639, 641, 642, 646
TURNATURI 639, 643, 646
RAUCCI 635, 645, 646
BOZZI 638, 639, 641, 642, 643

La seduta comincia alle 9,50.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Raucci, Zugno, Zurlini e Turnaturi sostituiranno, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rispettivamente, i deputati Li Causi, Moro, Corona Achille e Tesauro.

Discussione dei disegni di legge: Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (3175); Integrazione e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro (2903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro » e « Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli uffici provinciali del tesoro ».

Avevamo già in competenza primaria ed in sede legislativa l'esame del primo di questi due disegni di legge. La Presidenza della Camera, accogliendo la nostra richiesta, ci ha attribuito in sede legislativa anche il secondo disegno di legge all'ordine del giorno. È opportuno, infatti, che la trattazione dei due disegni di legge sia congiunta.

Il Relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Ritengo che nella situazione illustrata dal Presidente, sia opportuna soltanto una relazione di carattere introduttivo, con riserva di approfondire successivamente i problemi che i due disegni di legge pongono. Ciò premesso, ritengo di poter affermare che entrambi i disegni di legge assegnati alla nostra competenza primaria meritano il nostro più favorevole orientamento. Il primo concerne, infatti, il riordinamento dei ruoli del personale dell'amministrazione centrale del tesoro, ed ha lo scopo di adeguare gli organici relativi alle aumentate esigenze di quel Ministero, di dare anche delle nuove strutture a talune delle carriere dell'amministrazione centrale del tesoro. L'altro disegno di legge concerne integrazioni e modificazioni alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e all'ordinamento degli uffici provinciali dello stesso dicastero. Anche questo è un provvedimento di notevole importanza, che nelle sue linee fondamentali merita la nostra adesione.

Per entrambi i provvedimenti debbo, per altro, far presente che nelle circostanze attuali non ci troviamo in condizione di poter procedere ad un esame che vada al di là di una breve relazione introduttiva, in quanto è necessario, secondo il mio punto di vista, ultimare l'esame del disegno di legge n. 3092, anch'esso al nostro ordine del giorno, concernente le norme di revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, allo scopo di introdurre nei due disegni di legge concernenti gli organici del Ministero del tesoro i miglioramenti che la Commissione ha in parte già approvato e in parte si appresta ad approvare, in relazione all'amministrazione delle finanze.

Non so se sia opportuno – dato l'esperienza non molto positiva, questa volta, del comitato ristretto per quanto riguarda il disegno di legge del quale tra poco riprenderemo lo esame – istituire un comitato ristretto, perché esamini le disposizioni dei due disegni di legge nonché gli emendamenti ai relativi articoli, oppure sia preferibile fissare un termine entro il quale gli emendamenti necessari e di cui credo certa la presentazione debbano essere presentati, affinché il Relatore possa riordinare tutto il materiale in maniera da sottoporre alla Commissione, in una seduta da tenersi alla ripresa dei lavori parlamentari, un testo organico che riunisca entrambi i disegni di legge sottoposti al nostro esame e possa tener conto degli emendamenti eventualmente presentati, nonché delle provvidenze sia di carriera, sia di altro genere che stiamo per introdurre nel provvedimento concernente il Ministero delle finanze, data la necessità di una disciplina quanto più omogenea possibile per tutte le branche dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry della sua relazione. Egli ha fatto due proposte: istituzione di un comitato ristretto o determinazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. La Commissione cosa ne pensa?

RAUCCI. Noi dobbiamo esprimere la nostra opposizione alla proposta di istituire un Comitato ristretto perché l'esperienza dei lavori ci dice che, in pratica, il comitato ristretto si risolve in uno strumento poco risolutivo. Propenderei per la seconda proposta.

PRESIDENTE. Dovrei fare una precisazione.

L'onorevole Raucci è membro supplente della Commissione, non è membro effettivo. Se è vero quanto egli ha detto, in merito ai risultati del lavoro del comitato ristretto istituito per l'esame del disegno di legge n. 3092, questo non si può dire per il lavoro degli altri comitati ristretti che sono stati istituiti per l'esame degli altri disegni di legge che presentavano difficoltà e questioni analoghe a quelle poste dal disegno di legge in discussione; essi, anzi, hanno sempre portato a dei

risultati concreti e ad una rapida approvazione dei disegni di legge relativi.

Purtroppo nella nostra trattazione del disegno di legge n. 3092 si sono inseriti fattori estranei alle consuetudini ed al clima dei lavori della nostra Commissione.

Comunque, nessuna difficoltà credo ad accogliere la seconda soluzione.

ZUGNO. Io vorrei segnalare l'opportunità di trasfondere le innovazioni introdotte o che sono per essere fatte nel disegno di legge n. 3092, nei due disegni di legge nn. 3175 e 2903, concernenti l'Amministrazione del tesoro.

Se il lavoro del comitato ristretto per il disegno di legge n. 3092 non ha trovato, a quanto sembra, la totale approvazione da parte della Commissione, questo avrà una particolare ripercussione sul comitato.

Io ritengo che sia opportuno, non esaminare senz'altro tutti gli emendamenti in sede di Commissione, ma coordinarli anche a quelle disposizioni che verranno approvate dalla Commissione, ulteriormente.

Alla Commissione sono stati trasmessi degli emendamenti da parte della Commissione Finanze e tesoro. Io pregherei di far sì che questi emendamenti vengano portati al comitato ristretto e riesaminati.

PRESIDENTE. Onorevole Zugno, per una prassi dalla quale non possiamo deflettere, il comitato ristretto esamina gli emendamenti che siano sottoposti dai membri della Commissione e gli emendamenti che la Commissione Finanze e tesoro nella sua competenza avrà ritenuto di sottoporre, non gli emendamenti che ci vengono presentati in maniera, diciamo così, privata. La paternità degli emendamenti deve essere, o della Commissione Finanze e tesoro, o di un membro della nostra Commissione.

NANNUZZI. Delle due proposte del collega Berry, credo che la prima sia poco produttiva.

Gli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge n. 3175 sul riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Tesoro e quelli che sono stati presentati al disegno di legge n. 2903 sulle integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro e il riordinamento degli uffici provinciali del Tesoro, ma che saranno discussi dal Comitato ristretto, verranno nuovamente riproposti in Commissione perché su questi due disegni di legge c'è un interesse particolare di Commissioni diverse della Camera, le quali formulano diverse proposte che possono trovare soluzione non in sede di esame da parte del Comitato ristretto ma soltanto in Commissione. Quindi fare un lavoro di Comitato ristretto, per poi trovarci di fronte a tutta una serie di problemi che il Comitato ristretto ha ritenuto di risolvere in un certo modo, ma che non trova consenzienti i membri della Commissione, praticamente non ci porterebbe a nessuna conclusione. Tanto vale che la Commissione sia impegnata direttamente ad esprimersi sulle modifiche e sugli emendamenti che ogni membro della Commissione o di altre Commissioni crederà opportuno presentare.

PRESIDENTE. Quindi, visto che manca l'accordo tra i vari gruppi politici, la nomina del comitato ristretto non è possibile.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero confermare la dichiarazione fatta nella seduta precedente a nome del Governo. Il Governo ritiene che si debbano adeguare i testi relativi alla revisione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale del tesoro e dei ruoli organici degli uffici provinciali del tesoro a quelle che saranno le deliberazioni della I Commissione sul testo relativo al riordinamento dell'amministrazione centrale delle finanze. A tal fine il Governo preannuncia la presentazione di emendamenti che tenderanno alle finalità che ho indicato. Perciò il Governo non è contrario a che venga fissato un termine per permettere al relatore di esaminare con una certa organicità il provvedimento stesso, gli emendamenti che il Governo presenterà, e quelli di iniziativa parlamentare. Se gli emendamenti presentati dalla Commissione finanze e tesoro e dai membri della Commissione ai due disegni di legge in esame rifletteranno soluzioni già adottate per il disegno di legge sull'ordinamento del Ministero delle finanze dichiaro fin d'ora che il Governo li accetterà.

NANNUZZI. Il Governo li può presentare direttamente.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senza scendere a un esame particolareggiato, ho la sensazione che gran parte degli emendamenti presentati dalla Commissione Finanze e tesoro su questi provvedimenti riflettano singole questioni già risolte in sede di esame del disegno di legge n. 3092, tranne delle particolarità concernenti alcune amministrazioni, in particolare quella periferica del tesoro. Vorrei quindi chiedere se fissando un termine per gli emendamenti sarà possibile discutere questi due provvedimenti non alla ripresa dei lavori parlamentari, ma nel periodo precedente alla ripresa. Questo

permetterà che i provvedimenti contemporaneamente possano andare al Senato e vengano discussi con quel criterio di organicità che sarebbe auspicabile.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni e le sue precisazioni. Però mi pare che nelle sue dichiarazioni ci siano due elementi contraddittori tra di loro. Perché, se non erro, quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario porta alla conseguenza che il termine che dobbiamo fissare è un termine che non può decorrere, fino a che il disegno di legge n. 3092 non sia stato approvato dalla Commissione; perché evidentemente non sarà possibile procedere alla presentazione degli emendamenti di adeguamento del testo dei disegni di legge relativi al Ministero del Tesoro o quello del Ministero delle Finanze, finché non si conoscerà il testo approvato di quest'ultimo disegno di legge. E credo che sia un po' ottimistico pensare che il disegno di legge n. 3092 sia approvato dalla Commissione così rapidamente da poter fissare un termine che ci consenta prima di Pasqua di presentare gli emendamenti e di esaminarli.

D'altra parte, debbo comunicare alla Commissione che in data di ieri mi è pervenuta una lettera del Presidente della Camera – lettera diretta a tutti i presidenti delle Commissioni – nella quale si informa che la conferenza dei capigruppo tenutasi l'11 aprile ha unanimemente deliberato di concludere i lavori dell'Assemblea entro questa settimana e che tutte le Commissioni nella ventura settimana tengano seduta per due giornate, dedicate con prevalenza alla sede referente per l'esame dei bilanci.

Debbo quindi chiedere ai membri della Commissione quando ritengono opportuno che siano fissate le due giornate della settimana prossima in cui dovremo qui convenire.

COSSIGA. Io ho l'impressione che le Commissioni si debbano riunire per esaminare i bilanci in sede referente. Dato che noi non abbiamo bilanci da esaminare, credo che la lettera del Presidente della Camera possa non riguardarci.

PRESIDENTE. Però la lettera del Presidente della Camera dice: « tutte le Commissioni ».

TOZZI CONDIVI. L'autorevole opinione di un membro della Giunta del regolamento, quale è l'onorevole Cossiga, mi pare che dovrebbe essere tenuta presente.

PRESIDENTE. Io desidererei, possibilmente, che si concluda in questa seduta l'esame del disegno di legge n. 3092. Ma non mi faccio illusioni; quindi si potrebbe dire che gli emendamenti ai due provvedimenti relativi al Ministero del tesoro saranno presentati entro le 48 ore successive alla approvazione del disegno di legge sull'amministrazione finanziaria. Naturalmente non si tratta di un termine di decadenza.

RAUCCI. Io credo che si potrebbe convocare la Commissione per il giorno di giovedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Giovedì della prossima settimana pasquale per i cattolici ha un certo significato.

RAUCCI. Mi pare che i doveri dei cattolici si esauriscano giovedì sera. I cattolici possono assolvere ai loro doveri anche a Roma.

PRESIDENTE. Evidentemente le prospettive – se si devono realmente fare due sedute nella prossima settimana – sono due: o martedì e mercoledì, o mercoledì e giovedì mattina.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio parere, la Commissione potrebbe riunirsi la settimana dopo Pasqua.

RAUCCI. La Presidenza della Camera dice: con particolare riferimento alla sede referente. Invece noi dobbiamo riunirci in sede legislativa.

PRESIDENTE. La lettera del Presidente della Camera dice: « con particolare riferimento alla sede referente ».

BOZZI. Mi rendo conto dell'imbarazzo dei colleghi che risiedono fuori Roma. Forse si potrebbero fare due sedute nella stessa giornata, o di martedì o di mercoledì.

ZUGNO. Mi sembra che la proposta del Sottosegretario Natali di spostare le nostre riunioni alla settimana successiva alla Pasqua, se il Presidente non ha nulla in contrario, sia ottima; perché la settimana ventura siamo tutti presi da impegni di altro genere.

BERRY, *Relatore*. A mio avviso la nostra Commissione dovrebbe riunirsi o martedì o mercoledì prossimi.

PRESIDENTE. Sentito l'orientamento della Commissione, interpellerò l'onorevole Presidente della Camera e a seconda delle istruzioni che mi darà, io provvederò alla convocazione della Commissione.

Possiamo riprendere la discussione sul punto fondamentale. Respinta la proposta di istituire un Comitato ristretto, resta la seconda proposta del Relatore, onorevole Berry, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, che l'onorevole Berry esaminerà. Accettate il termine di 48 ore dall'approvazione del disegno di legge n. 3092 ?

BERRY, *Relatore*. Termine ordinativo?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Berry; siamo d'accordo, onorevole Sottosegetario?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale gia alle dipendenze del disciolto Uffiicio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale gia appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (3092) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Foderaro ed altri: « Norme per dipendenze del disciolto Ufficio personale statistico ecoomico dell'agricoltura; Cappugi ed altri; « Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448; Russo Spena Raffaello: « Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ».

Nell'ultima seduta ci siamo soffermati sull'articolo 18, per il quale erano emersi alcuni orientamenti di massima. In base ad essi il relatore ha formulato un nuovo testo.

Do lettura dell'articolo 18, che nel testo base era così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 1[illegible] e 17, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10, 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 11-*bis* e 12 (ruolo dei cassieri degli Uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal comma precedente, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli di cui al primo comma non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Il personale che nella carriera di provenienza rivesta la qualifica di archivista capo o equiparata, con anzianità di qualifica di almeno dieci anni, può essere promosso, limitatamente al primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante scrutinio per merito comparativo entro il limite di un decimo dei posti disponibili, nella qualifica di primo segretario od equiparata, alla data di riunione del Consiglio di amministrazione ».

Do lettura dell'articolo 18 nella nuova formulazione predisposta dal Relatore:

« Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 11-*bis* e 12 (ruolo dei cassieri degli Uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di

istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La commissione esaminatrice è composta:

di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, presidente;

di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe disimpegna le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel precedente articolo 17, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo della Amministrazione finanziaria, al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento ».

RAUCCI. Ma questo non rispecchia l'emendamento che noi avevamo presentato, diretto a far godere di questi stessi benefici coloro che sono transitati nella carriera di concetto con regolare concorso e provenienti sia dai ruoli organici sia dai ruoli aggiunti.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questa questione il ministro Trabucchi si era riservato.

NANNUZZI. No, quello a cui ella accenna è un altro emendamento. Sull'emendamento ricordato dal collega Raucci il ministro aveva osservato che era giusto estendere certi benefici, riconosciuti a determinate categorie di personale che transitano nella categoria superiore senza un regolare concorso, anche a chi vi era transitato con regolare concorso. Quindi l'onorevole ministro era d'accordo.

BERRY, *Relatore*. Gli onorevoli Nannuzzi e Raucci avevano proposto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 18:

« La norma di cui al comma precedente è applicabile al personale già appartenente ai ruoli ordinari e aggiunti della carriera esecutiva, che transitano nei ruoli della carriera di concetto a seguito di concorso bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Questo dovrebbe essere un comma finale e aggiuntivo riferito non solo al comma precedente, ma agli ultimi due commi. Quindi bisognerebbe dire: « le norme di cui ai commi 5° e 6° ». Ad ogni modo penso che si debba prima procedere alla votazione dell'articolo 18 nel testo che è stato letto, poi votare il comma aggiuntivo.

Ci sono osservazioni sul testo dell'articolo 18 di cui ho dato lettura?

NANNUZZI. Ricordo le mie riserve relative all'esame colloquio.

PRESIDENTE. Quindi pongo in votazione il testo dell'articolo 18 nella formulazione seguente, proposta dal Relatore:

« Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, in ciascuna delle carriere di concetto previste negli annessi quadri 9, 10 (ruolo del personale amministrativo-contabile), 11 (ruolo dei contabili degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), 11-*bis* e 12 (ruolo dei cassieri degli Uffici del registro) sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata, tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza. La commissione esaminatrice è composta:

di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe disimpegna le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nei ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel precedente articolo 17, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di Amministrazione finanziaria, al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Nannuzzi, sul quale prego l'onorevole Berry di volersi esprimere.

BERRY, *Relatore*. Debbo anzitutto sottolineare che è vero che noi qui, in via transitoria, infrangiamo uno dei principî che stanno alla base dell'ordinamento degli impiegati statali, attraverso il riconoscimento dell'anzianità maturata nella carriera di provenienza, sebbene entro determinati limiti, ma è altresì vero che si tratta di una nuova carriera istituita solo adesso e di conseguenza il fenomeno del « paracadutismo » ritengo che non si verificherà o che, nella peggiore delle ipotesi, avrà una portata limitatissima.

Noi istituiamo una carriera di concetto, in quanto l'attività che va svolgendo l'Amministrazione finanziaria richiede migliori e più specifiche competenze, una diversa strutturazione delle carriere la cui carenza ha fatto sì che certi compiti, propri della carriera di concetto, sono stati svolti sinora, sebbene in parte, da personale esecutivo e in parte anche da personale della carriera ausiliaria. Istituiamo la carriera di concetto e in questa, per impellenti esigenze pratiche e di servizio oltre che di equità, immettiamo il personale della carriera esecutiva, sia pure previa una graduatoria di merito, da determinarsi sulla base di quanto indicato nell'articolo 18, già approvato, che è formulato anche tenendo conto del contenuto dell'emendamento che era stato presentato, nella scorsa seduta, da parte dei colleghi Nannuzzi e Raucci: l'ultimo comma dell'articolo 18 che abbiamo approvato, riproduce lo stesso contenuto, salva la diversa formulazione, dell'emendamento dei colleghi Nannuzzi e Raucci e consente la valutazione dell'anzianità pregressa, cioè l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.

NANNUZZI. Ho capito. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Nannuzzi è ritirato.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 19, che il Relatore ed il Governo hanno predisposto sulla base di quanto emerse dalla discussione svoltasi nella seduta precedente:

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione finanziaria, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendosi dai limiti di età, a coloro che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione stessa con retribuzione a parcella, o a cottimo, o quali messi speciali autorizzati, o copisti anche se retribuiti con fondi riscossi dagli uffici a titolo di emolumenti o diritti vari, per almeno trecentosessanta giorni complessivi nell'ultimo triennio e che siano provvisti del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'assunzione agli impieghi, rispettivamente, delle carriere esecutive ed ausiliarie. La pre-

detta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente, che sia retribuito con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che presti la propria opera almeno dal 13 aprile 1962, è confermato in servizio e gli è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3ª e 4ª categoria a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate.

Il rapporto di lavoro che intercorre tra il Conservatore dei registri immobiliari e il personale da questi assunto per i servizi di copiatura con retribuzione sui fondi riscossi a titolo di emolumenti e diritti vari, è soggetto alle norme del contratto di lavoro di diritto privato ».

BERRY, *Relatore*. Credo di essere riuscito ad esprimere in via normativa gli orientamenti emersi in Commissione. Il nuovo testo dell'articolo 19, a mio avviso, non soltanto risponde alle esigenze che giustamente erano state affacciate in Commissione e da me condivise, ma contempera tali esigenze con quelle non meno importanti dell'Amministrazione.

NANNUZZI. Io apprezzo lo sforzo che è stato fatto dal collega Berry per redigere questo nuovo testo dell'articolo 19. L'apprezzamento pieno che io do con onestà, non mi può, però, impedire di esprimere alcune perplessità. La prima si riferisce essenzialmente al fatto che al primo comma si dice: « La predetta riserva è elevata a due terzi... ». Ne deriva che per lo meno, per la prima attuazione, i limiti di età operano o non operano al fine della partecipazione al concorso con il beneficio della riserva dei posti ?

BERRY, *Relatore*. Si può inserire una espressione come la seguente: « prescindendo dai limiti di età ».

NANNUZZI. Si tratterebbe di una esclusione permanente del requisito relativo al limite di età ?

BERRY, *Relatore*. Purtroppo.

NANNUZZI. La seconda perplessità, se mi permette il signor Presidente, riguarda la dizione « è confermato in servizio » contenuta nel secondo comma. Che significa « è confermato in servizio » ? Significa che chi è confermato in servizio rientrerà nel quadro della disciplina prevista dall'articolo 19 oppure che rimane in servizio senza uno *status* giuridico come quello previsto dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ? Non avrebbe uno *status* giuridico di impiegato dello Stato ? Dette osservazioni e perplessità non diminuiscono l'apprezzamento sincero per lo sforzo del Relatore.

BERRY, *Relatore*. Ringrazio per l'apprezzamento manifestato dal collega Nannuzzi, per lo sforzo compiuto nel contemperare le varie esigenze.

PRESIDENTE. All'apprezzamento si associa il Presidente della Commissione.

BERRY, *Relatore*. Vorrei precisare la natura del rapporto di lavoro che così viene determinato al secondo comma.

Teniamo presente che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione dello Stato non può – salvo che il Parlamento non la utorizzi con legge – assumere personale avventizio. Si dubita infatti che la legge del 1937, n. 100, sia ancora in vigore, salvo che per quelle parti da leggi successive richiamate in vigore, in relazione alle provvidenze a favore del personale ex combattente o di altre categorie di cittadini che abbiano diritto a riserve di posti nei concorsi. La formula del secondo comma: « Il personale viene confermato in servizio » sta ad indicare, quindi, che la posizione di detto personale sarà diversa da quella del personale che verrà assunto con carattere straordinario, eccezionale, in base alle norme dettate dal successivo articolo 19-*bis*, che proporrò tra breve, e che è collegato a questo che stiamo esaminando, personale che potrà essere trattenuto in servizio col trattamento economico e previdenziale previsto per i dipendenti non di ruolo di terza e quarta categoria, i cui emolumenti sono fissati dalla tabella allegata ad una legge vigente.

Comunque, se si riesce a trovare la formula migliore non ho, evidentemente, difficoltà ad aderirvi.

BOZZI. Io ho l'impressione abbastanza fondata, credo, che l'espressione « è confermato in servizio » sia un po' equivoca; credo opportuno che si evitino formule che consentano contestazioni o dubbi di applicazione della norma. Questa « conferma » implica, mi sembra, soltanto conseguenze in ordine al trattamento economico, sia di attività, sia di quiescenza. Ma non si estende alla *status* giuridico. Questo personale, cioè, resterebbe giuridicamente nella situazione in cui è o consegue la posizione giuridica ed economica degli impiegati non di ruolo ? Con

la dizione « è confermato » si vuol dire che questo personale è confermato nello *status* attuale, oppure si vuol fare una conversione diretta a sistemarlo nella situazione degli impiegati di cui alla legge del 1938, n. 100 ?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa agli onorevoli componenti della Commissione, se farò riferimento a concetti già espressi ed a situazioni che sono già chiare nella loro configurazione. Però penso che sia opportuno sottolinearle al fine di una visione completa dell'intero problema invitandoli a soffermare la loro attenzione su quanto dichiarò l'onorevole Ministro nella seduta precedente. La situazione dei cottimisti è tale, per cui essi possono essere distinti in tre categorie: quella dei dipendenti dai conservatori dei registri immobiliari, e per questi c'è un rapporto di lavoro di diritto privato; quella di coloro che sono assunti o sono stati assunti e debbono continuare ad essere assunti, per mansioni specifiche limitate nel tempo, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione; infine, quella di coloro che sono stati assunti e svolgono da un notevole periodo di tempo e con carattere di continuità un lavoro per l'Amministrazione dello Stato.

Qual è lo strumento che dobbiamo escogitare per sanare questa situazione ?

Innanzitutto, a mio avviso, dando la possibilità a questa terza categoria – chiamiamola così – di transitare, attraverso concorsi con ampie riserve di posti a loro favore, nel ruoli dell'amministrazione. E su questo punto mi pare che ci fosse già dall'altra seduta il consenso della Commissione. Le riserve dei posti sarebbero di due terzi e di un terzo rispettivamente per la prima attuazione del provvedimento e per quelle successive. I componenti della Commissione ricorderanno che originariamente il testo governativo prevedeva una riserva di carattere permanente. In base a quella che è la situazione attuale, riteniamo che la riserva di due terzi dei posti possa permettere l'afflusso nell'amministrazione di gran parte di questi cottimisti; così come riteniamo che la riserva di un terzo nei concorsi successivi, praticamente, serva ad assorbire totalmente la categoria stessa.

Si inserisce, a questo punto, un'altra questione: coloro che non vincono i concorsi, in quale situazione vengono a trovarsi ? C'è la proposta del Comitato ristretto della Commissione di farli transitare in un ruolo di avventizi. Ma detta soluzione desta non poche perplessità perché, praticamente, la legge che prevedeva gli avventizi non esiste più e credo, anzi, sia stata esplicitamente abrogata.

NANNUZZI. Noi la possiamo richiamare in vigore, citandola.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma a parte questa considerazione, con la soluzione del Comitato ristretto si corre il rischio di determinare una situazione abnorme, derivante dal fatto che una parte di cottimisti partecipano al concorso, lo vince e viene inquadrata nei ruoli. Intanto, però, con la creazione del ruolo degli avventizi o con la creazione di un ruolo aggiunto, noi avremmo potuto, ad un certo momento, trovarci di fronte una situazione per cui coloro che non avessero vinto il concorso, attraverso la creazione di un ruolo aggiunto, avrebbero potuto transitare direttamente nei ruoli organici. La formula proposta dal Relatore, e concordata con il Governo, evita questo futuro pericolo, assicurando a questo personale la permanenza in servizio e garantendogli il trattamento economico e il trattamento previdenziale – che sono le due richieste di particolare rilievo – e dandogli la possibilità attraverso la riserva dei posti prevista nei concorsi, di essere immesso nei ruoli dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda il contenuto dell'ultimo comma, relativo ai cottimisti che prestano servizio presso le conservatorie del registro, indubbiamente mi rendo conto trattarsi di costruzione un po' fragile: è una disciplina che tiene conto di una realtà di fatto; noi prevediamo che i destinatari di questa disposizione, transiteranno in un periodo non lungo di tempo, tutti, nei ruoli dell'Amministrazione.

BOZZI. Viene confermata la mia impressione: si vuole effettivamente che questo personale abbia solo il trattamento economico previdenziale e non quello giuridico. Sarebbe, invece, preferibile inquadrarlo a tutti gli effetti come personale non di ruolo, anche per evitare che si creino nuove categorie di dipendenti dello Stato.

TURNATURI. Poiché il penultimo comma dell'articolo 19 nel testo del Comitato ristretto prevede che: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, al verificarsi delle condizioni ivi previste, anche al personale che presta la propria attività alla data di entrata in vigore, della presente legge », desidero che si chiarisca lo stesso principio: ho l'impressione che il primo comma del testo proposto dal Relatore, nella seduta di oggi, sia tale da confermare questo principio.

NANNUZZI. Io ho ascoltato con attenzione gli argomenti che sono stati portati per eliminare la perplessità che avevo manifestato. Confesso che queste perplessità permangono perché gli argomenti addotti non mi hanno convinto. Rimane la perplessità sul significato giuridico dell'espressione « mantenimento in servizio ». Inoltre, ad una lettura più attenta del secondo comma, si è aggiunta una nuova perplessità; esso si riferisce al personale di cui al comma precedente, cioè non a tutto il personale che è pagato a parcella o a cottimo; ma solo al personale che abbia compiuto 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio. Ma quale triennio? Quello che ha per termine l'approvazione della legge? Formulato così l'articolo, pur apprezzando gli sforzi compiuti dal Relatore, la mia impressione è che esso non risolve il problema. Rimango perciò fermo al testo che ho proposto nella precedente seduta e che ritengo più adeguato ad esprimere la volontà della Commissione; esso risolve il problema e lo risolve in via definitiva, chiara e certamente soddisfacente per l'Amministrazione e per gli interessati.

La situazione che si è creata con questo personale spurio – che non ha nessuna configurazione giuridica e rapporti stranissimi con l'Amministrazione – è frutto dell'azione svolta dall'Esecutivo e nel caso particolare dall'Amministrazione finanziaria. Non parlo degli uomini che sono qui a rappresentarla. Il legislatore deve sanare questa situazione che si è creata. La soluzione da me proposta nella precedente seduta è sostanzialmente conforme a quella adottata in sede di Comitato ristretto. Perciò visto che le perplessità su questo nuovo testo permangono, io continuo a mantenere ferma la soluzione che ho prospettato ed insisto nell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Mi sembra che gli apprezzati sforzi fatti dal Relatore e dal Governo, abbiano portato – ed in ciò non condivido quanto asserito dall'onorevole Nannuzzi – a un notevole miglioramento della situazione, anche rispetto al testo dell'emendamento che l'onorevole Nannuzzi presentò nella precedente seduta. Ciò perché col testo dell'emendamento dell'onorevole Nannuzzi questo passaggio dei cottimisti nei ruoli avverrebbe limitatamente alla metà dei posti disponibili nella prima applicazione della presente legge; mentre il testo proposto nella seduta odierna prevede per i concorsi banditi in sede di prima applicazione una riserva di due terzi; prevede poi, in forma permanente, per i futuri concorsi, una riserva di un terzo dei posti che verranno messi a concorso. Sicché agli effetti della partecipazione ai concorsi e del raggiungimento dei fini che si propongono i cottimisti, il testo governativo è notevolmente migliorativo rispetto al testo proposto dall'onorevole Nannuzzi. Mi sembra, cioè, che coloro che si appassionano alla sorte dei destinatari di questo primo comma del testo governativo, debbono dirsi molto soddisfatti. Quello che lascia perplessi, invece, è il contenuto e la portata del nuovo comma, la cui formulazione è poco chiara.

Fermiamoci, infatti, a considerare la posizione del personale in attesa di essere inquadrato nei ruoli organici attraverso i concorsi. Intanto che questi concorsi saranno banditi ed espletati, permane una situazione che proietta nel tempo quella attuale, in ordine al rapporto veramente atipico cui fa riferimento il secondo comma del testo proposto dal Relatore. Ora il problema giuridico sollevato dall'onorevole Bozzi mi sembra veramente rilevante e tale da non poter essere trascurato. Si tende a stabilire che il personale di cui al comma precedente, che presta la propria opera almeno dal 13 aprile 1962, è confermato in servizio. Ciò sta innanzitutto a precisare che la « conferma » in servizio non è prevista per chi sia assunto successivamente a detta data, ammesso che detta assunzione sia possibile. E questo è un punto su cui possiamo essere d'accordo. Però non risulta dall'espressione « il personale di cui al comma precedente » se esso debba aver « prestato la propria attività per almeno 360 giorni nell'ultimo triennio ». Bisognerebbe, quindi, intanto, dare alla norma un'altra formulazione più precisa.

Però questa è, secondo me, una preoccupazione secondaria, perché non c'è una divergenza di sostanza, ma il solo desiderio di chiarire meglio la portata ed il significato dell'espressione.

Viceversa temo che ci sia una divergenza di sostanza tra le varie posizioni emerse in Commissione per quanto si riferisce al trattamento di questo personale cui si concedono questi benefici. È vero che si prevede che esso avrà il trattamento economico e il trattamento previdenziale di terza e quarta categoria. Ma non sappiamo quale sarà il trattamento giuridico, perché il secondo comma in questione non lo dice. Detto personale non resta nella posizione in cui attualmente si trova come cottimista; non è più pagato a cottimo, diventa personale impiegatizio, avrà un orario d'ufficio. Ma quale

sarà lo stato giuridico che ad esso si applica e che esso potrà invocare? Se questi dipendenti commettono una infrazione disciplinare, quale è l'organo che ne determina la sanzione? Se si procede al loro licenziamento, quale è il trattamento che loro spetta? La determinazione di questi aspetti non può essere lasciata all'interprete, ma dobbiamo noi chiarire la norma e risolvere il problema, in via definitiva.

BOZZI. Questo era appunto il dubbio che avevo sollevato.

Riportandomi alla dizione « del personale di cui al comma precedente », a me pare di vedere in questa formulazione una contraddizione, perché con essa si richiamano tutti i requisiti indicati nel comma precedente, tra cui quello della permanenza in servizio.

PRESIDENTE. Ma si aggiunge: « che siano pagati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato ».

BOZZI. Appunto qui, secondo me, c'è una contraddizione. Perché si dice che è un personale che è stato in servizio almeno 360 giorni e che presta la propria opera almeno dal 13 aprile 1962. Se deve avere 360 giorni di servizio, non può essere stato in servizio almeno dal 13 aprile 1962. Ci vogliono 360 giorni continuativi?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io concordo che bisognerà trovare una formula diversa, ma il mio concetto era questo: immediatamente, nella prima applicazione della legge, facciamo una riserva di 2/3 dei posti; per il futuro stabiliamo una riserva permanente di 1/3 dei posti. Abbiamo quindi due situazioni: la situazione di coloro che alla data di entrata in vigore della legge hanno 360 giorni di servizio nel triennio, e per questi la riserva opera senz'altro; la situazione di coloro che alla data del 13 aprile 1962 non avevano fatto i 360 giorni nell'ultimo triennio: per questi non diciamo che vengono licenziati, ma che vengono mantenuti in servizio, perché quando avranno raggiunto i 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio, possano avvalersi della riserva permanente.

BOZZI. Il requisito dei 360 giorni è necessario anche per i cottimisti?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarà necessario certamente per permettere a coloro che sono in servizio alla data del 13 aprile 1962 di maturare il diritto a concorrere usufruendo della riserva dei posti prevista.

NANNUZZI. Allora precisiamolo nel testo.

PRESIDENTE. Penso che, non essendo possibile finire oggi l'esame di tutti gli articoli, convenga accantonare ancora una volta questo articolo 19 per trovare una soluzione che risolva i problemi che sono stati prospettati. Tanto più che, a rileggere la formulazione del secondo comma dell'articolo 19, mi accorgo che esso si riferisce a coloro che sono retribuiti coi fondi stanziati nel bilancio dello Stato ma esclude non soltanto coloro che sono pagati dai conservatori dei registri immobiliari, ma anche coloro che sono pagati coi fondi riscossi dagli uffici a titolo di emolumenti o diritti vari. Ora posso comprendere che costoro abbiano un trattamento diverso, ma non mi sembra affatto opportuno che a costoro non si debba far riferimento. Quale sorte avranno?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo di poter dire che lo sforzo del Relatore e del Governo è stato quello di stabilire una distinzione fondamentale tra coloro che sono pagati dai conservatori e coloro che sono pagati sui fondi dello Stato. Mi accorgo che questa distinzione tra la disciplina che si detta per le due categorie riferita al secondo comma è restrittiva, per quanto riguarda i cottimisti che prestano servizio presso le conservatorie.

NANNUZZI. Colpisce tutti coloro che non sono pagati coi fondi dello Stato.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quindi sarà bene studiare ancora questo problema.

BERRY, *Relatore*. Evidentemente, l'esigenza di accantonare questo articolo può essere da me sottoscritta, per quanto ritenga che alcune delle critiche a questa formulazione siano in gran parte prive di fondamento. Comunque, mi impegno a ristudiare e rimeditare la questione e proporre un testo che valga a superare ogni perplessità.

PRESIDENTE. Resta, pertanto stabilito che l'articolo 19 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Allora accantonato l'articolo 19, passiamo all'articolo 19-*bis* proposto ugualmente dal Relatore e concordato dal Governo. Ne do lettura:

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria ».

Mi accorgo che anche questo articolo, per connessione con l'altro, deve essere accantonato. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 20; ne do lettura:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo per i servizi della finanza locale sono conferiti, per non oltre due terzi, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad impiegati di uno dei ruoli organici indicati nell'articolo 4, che rivestano qualifica equiparata o che siano in possesso dell'anzianità richiesta per lo scrutinio alla qualifica stessa ».

Che si tratti di una promozione, è piuttosto evidente; essa vien fatta non con scrutinio, ma attraverso la forma di « attribuzione di posti ».

BOZZI. Questo non lo capisco bene.

PRESIDENTE. Ai servizi della finanza locale, evidentemente, vengono destinati impiegati di altri ruoli, in applicazione dell'articolo 4 che appunto si riferisce ai ruoli equiparati delle carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, delle intendenze di finanza, dell'amministrazione centrale del tesoro e della ragioneria generale dello Stato. I posti indicati dall'articolo 20 possono essere coperti, ad esempio, da impiegati dell'amministrazione civile che hanno quella determinata qualifica e che ne facciano domanda. È un trasferimento da una carriera ad un'altra. Ma si prevede anche la facoltà per un impiegato con qualifica inferiore a quella di ispettore dell'amministrazione civile dell'interno, per esempio, di far domanda e di essere inquadrato nelle qualifiche di ispettore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

BOZZI. Per la seconda ipotesi, se un impiegato dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di divisione chiede di conseguire la nomina ad ispettore dell'amministrazione finanziaria, la valutazione è fatta dal consiglio d'amministrazione del suo ministero?

PRESIDENTE. No, dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ricordo che all'articolo 4, che prevede il passaggio dall'una all'altra amministrazione, si sia stabilito che si osservano le modalità previste dall'articolo 199 del testo unico.

PRESIDENTE. L'aspetto che determina perplessità non è questo, ma è quello relativo alla promozione fatta in una forma un po'... inusitata.

BERRY, *Relatore*. Si tratta di un ruolo di nuova istituzione, in cui sembra che i posti anche elevati della carriera debbano essere coperti con sollecitudine. Ad ogni modo non ho nessuna particolare propensione a sostenere questa norma, se la Commissione ritiene di doverla sopprimere.

PRESIDENTE. Domando se si vuole sopprimere l'intero articolo, oppure soltanto l'ultima parte e cioè l'espressione: « che siano in possesso dell'anzianità richiesta per lo scrutinio alla qualifica stessa ».

BERRY, *Relatore*. Io propongo di sopprimere le parole: « che siano in possesso dell'anzianità richiesta per lo scrutinio alla qualifica stessa ».

PRESIDENTE. Poiché non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « o che siano in possesso dell'anzianità richiesta per lo scrutinio alla qualifica stessa ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo del Relatore e che risulta, pertanto, essere del seguente tenore:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti vacanti nelle qualifiche di ispettore generale e di ispettore capo per i servizi della finanza locale sono conferiti, per non oltre due terzi, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ad impiegati di uno dei ruoli organici indicati nell'articolo 4, che rivestano qualifica equiparata ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a

concorso ai sensi dell'articolo 8, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero delle finanze;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai quarantacinque anni;

c) ai salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 19 ».

BOZZI. La lettera *d*) va forse accantonata ?

BERRY, *Relatore*. Non credo.

PRESIDENTE. Il motivo dell'accantonamento dovrebbe essere questo; qui si parla di una riserva per metà e così potrebbe determinarsi una complicazione, dato che all'articolo 19 c'è una riserva d'altro genere.

NANNUZZI. Sono riserve che riguardano i ruoli esecutivi e ausiliari. Questa riguarda gli autisti.

BOZZI. Gli appuntati debbono avere cinque anni di anzianità nella qualifica ?

PRESIDENTE. Di servizio, non di grado.

BOZZI. Pertanto l'appuntato che abbia cinque anni di servizio, anche se è appuntato da un solo mese, può essere ammesso.

TURNATURI. Il termine è di cinque anni. Lo stato giuridico della guardia di finanza prescrive questo limite minimo di servizio per aver diritto al passaggio in altra amministrazione.

PRESIDENTE. Con queste precisazioni, pongo in votazione l'articolo 21 di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono soppresse le qualifiche di computista capo, computista principale, primo computista e computista. Coloro che le rivestono assumono, dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente le corrispondenti qualifiche di assistente capo, assistente principale, primo assistente e assistente ».

Lo pongo in votazione, non essendovi osservazioni od emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22-*bis*:

« Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per l'ammissione agli scrutini per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche di primo geometra e di assistente principale e disegnatore principale nei ruoli dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è valutato il servizio prestato in modo continuativo e lodevole presso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per non oltre tre anni.

La stessa valutazione viene effettuata per le promozioni del predetto personale nei ruoli organici alle qualifiche di geometra e di primo assistente e primo disegnatore.

Il personale dei ruoli organici di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta le qualifiche di geometra aggiunto, di assistente e disegnatore è ammesso agli scrutini per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, pur in assenza della prescritta anzianità, se il personale proveniente dai ruoli aggiunti, inquadrato nelle predette qualifiche, a norma dell'articolo 15 della presente legge e scrutinabile per detta promozione, per effetto della valutazione di cui al precedente comma.

Al personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendenze dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo integrale da parte del Relatore; ne do lettura:

« Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendenze del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 ».

BERRY, *Relatore*. Si tratta, in buona sostanza, dello stesso contenuto del testo del Comitato ristretto: il mio emendamento è solo diretto a semplificare la norma ed a garantire al personale indicato nell'articolo il medesimo trattamento del personale ex-U.N.S.E.A. del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo integrale dell'articolo 22-*bis*, proposto dal Relatore e di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22-*ter*:

« I posti conferiti in soprannumero nella qualifica di assistente principale e disegnatore principale nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione degli articoli 361, sesto e settimo comma, 363 e 377 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la nomina alla qualifica superiore ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

« Gli aiutanti ed i custodi idraulici sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio, con le seguenti qualifiche:

a) di assistente idraulico, gli aiutanti idraulici con almeno dieci anni di lodevole servizio;

b) di assistente idraulico aggiunto, gli aiutanti idraulici con meno di dieci anni di lodevole servizio ed i custodi idraulici con almeno tre anni di lodevole servizio;

c) di vice assistente idraulico i custodi idraulici con meno di tre anni di lodevole servizio.

Sono altresì collocati nella qualifica di vice assistente idraulico, con le modalità stabilite dal precedente comma, gli addetti con mansioni di custodia, ai Canali Cavour e dell'antico demanio, nominati operai permanenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, o che a tale qualifica perverranno per effetto delle disposizioni medesime.

Il ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio è conservato ad esaurimento.

Nel ruolo stesso rimangono inquadrati gli aiutanti e custodi idraulici che non conseguano il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici.

Nel ruolo ad esaurimento di cui al terzo comma le promozioni ad aiutante idraulico possono essere conferite nel limite di un posto di aiutante idraulico per ogni dieci custodi idraulici.

Nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli assistenti idraulici sono tenuti vacanti altrettanti posti quanti sono quelli coperti nel corrispondente ruolo ad esaurimento del personale ausiliario ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24; ne do lettura:

« I custodi degli immobili demaniali, nominati incaricati provvisori ai sensi degli articoli 16 e 17 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di custode di immobili demaniali di cui all'annesso quadro 21.

La domanda deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il collocamento ha effetto dalla data medesima.

Il collocamento di cui ai commi precedenti viene disposto in base a graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e dei titoli di merito posseduti da ciascun incaricato provvisorio proposto per il collocamento medesimo.

Con le stesse norme e modalità possono essere collocati alla qualifica di custode di immobili demaniali coloro che da almeno tre anni svolgono le relative funzioni in base ad incarico conferito con disciplinare di servizio ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25; ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti previsti per il ruolo dei contabili doganali sono conferiti, su designa-

zione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle dogane, con qualifica non inferiore ad ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a vice ispettore di dogana o abbiano svolto, per almeno cinque anni, anche se in più periodi, le funzioni di capo dogana o di cassiere o di magazziniere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal comma precedente, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nel ruolo dei contabili doganali non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato nel ruolo dei contabili doganali ai sensi del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

BERRY, *Relatore*. Ho avuto modo in altra occasione di rilevare che l'articolo 25 aveva determinato delle richieste per quato riguarda la sistemazione del personale contemplato nell'articolo 18. Però la fattispecie che viene disciplinata dall'articolo 25 riguarda degli agenti contabili, i quali in effetto hanno svolto queste mansioni. Si tratta di dare una leggittimazione al personale che sembra abbia svolto funzioni assimilabili a quelle della carriera di concetto.

NANNUZZI. E per gli altri, no?

BERRY, *Relatore*. Per gli altri è un po' difficile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Raucci e Nannuzzi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo, che diventerebbe 25-*bis*:

« Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali di cui ai quadri 13, 14, 15, 16, 17 e 18 possono essere conferiti a domanda e su conforme parere del Consiglio d'amministrazione al personale delle rispettive carriere ausiliarie in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive o, se sprovvisto del titolo di studio, che abbia espletato per almeno un quinquennio anche se in più periodi, le funzioni proprie della carriera superiore riportando la qualifica di ottimo.

Le domande degli aspiranti ai conferimenti di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima ».

BERRY, *Relatore*. Se ricordo bene, ho già avuto occasione di esprimere un parere non molto favorevole a questo articolo aggiuntivo, nel senso che, mentre per le altre categorie si tratta di un passaggio da una carriera all'altra, ma sempre nell'ambito della carriera impiegatizia, qui si tratta di consentire un saldo qualitativo di mansioni, che è superiore a quello che si determina passando dalla carriera esecutiva a quella di concetto. In conseguenza di ciò e vista l'esperienza già fatta in passato, per cui alcune compiacenti dichiarazioni di svolgimento delle mansioni hanno determinato un abbassamento del livello medio del personale della carriera di concetto, esprimerei parere contrario all'emendamento, almeno in linea di massima.

RAUCCI. Ma qui ci sarebbe un passaggio dalla carriera ausiliaria alla carriera esecutiva; quindi non ci può essere preoccupazione circa una inadeguatezza del personale.

BERRY, *Relatore*. Il salto che si determina dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva è molto più forte del passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto. Nel primo caso ci troviamo di fronte a un personale salariato a cui è stato attribuito attualmente un trattamento economico e giuridico e che si può assimilare al personale impiegatizio sempre facendo salva la destinazione ai servizi di anticamera. Qui invece è diverso, tanto più che i ruoli organici dell'amministrazione finanziaria non sono adeguati alle esigenze dei servizi in via di accrescimento.

Ad ogni modo, si dovrebbe, intanto, proporre un sistema di passaggio alla carriera di concetto che non prescindesse dalla disciplina prevista nell'articolo 18.

RAUCCI. Sarei costretto ad accettare questa subordinata, se la maggioranza della Commissione insistesse. Però faccio rilevare che qui si tratta di un trasferimento nella carriera esecutiva, sia pure impiegatizia, e sappiamo quali sono le mansioni di questa carriera. Quando il trasferimento si limita

a quelli che sono in possesso di un titolo di studio studio o che già svolgono mansioni nella carriera esecutiva, mi pare che non dovrebbero esserci preoccupazioni.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare che è cominciata la seduta dell'Assemblea plenaria e quindi dovremmo sospendere questa discussione, avendo io impegni in quella sede.

NANNUZZI. Noi potremmo continuare nei nostri lavori anche durante la seduta dell'Assemblea. Il Governo, ovviamente, può sempre chiedere che si sospenda l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Quando nella seduta scorsa della nostra Commissione il Ministro delle finanze propose di continuare la seduta della nostra Commissione nel pomeriggio, io ebbi a rilevare che la I Commissione non si riunisce in sede legislativa in concomitanza con i lavori dell'Assemblea. Evidentemente, continuando adesso nei lavori verremmo a trovarci in contraddizione con quanto da me deciso, col vostro consenso. Mi duole, ma non possiamo proseguire nei nostri lavori.

TURNATURI. Desidero fare una proposta. Ho avuto notizia che il Relatore intende proporre, d'accordo col Governo, notevoli modifiche alle tabelle, del testo del Comitato ristretto. Devo innanzi tutto riconoscere il contributo di passione e di impegno portato dal Relatore nel Comitato ristretto per approfondire i problemi sollevati. Compiuto questo doveroso atto di riconoscimento verso il Relatore, ritengo che sia opportuno che si sottopongano all'esame della Commissione finanze e tesoro e della Commissione bilancio le modifiche alle tabelle che il Relatore intende proporre, perché le suddette Commissioni possano esprimere il loro parere.

PRESIDENTE. Devo ricordare che gli emendamenti ad un progetto di legge, vengono inviati alla Commissione bilancio se essi prevedano un maggiore onere. La mia impressione è che l'onere che importeranno gli emendamenti del Relatore alle tabelle non sia maggiore, ma minore, rispetto al testo sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso favorevole.

TURNATURI. Noi modifichiamo il testo su cui la Commissione bilancio ha espresso il suo parere. Inoltre la Commissione finanze e tesoro aveva espresso parere favorevole al provvedimento, subordinandolo a determinate modifiche. Io ritengo che le modifiche cui la Commissione finanze e tesoro ha subordinato il suo parere favorevole, non sono contenute nelle proposte di emendamenti che il Relatore intende fare. Pertanto ritengo sia opportuno, per un atto di doverosa deferenza verso le altre Commissione, chiedere di risentirne il parere.

PRESIDENTE. La nostra Commissione è lieta di sentire tutti i pareri delle altre Commissioni e di tenerne conto, ma una sospensiva ed una proposta che le norme regolamentari non prevedono, non posso accettarle.

Io non richiedo nessun parere perché non devo richiederlo.

Io chiedo il parere delle altre Commissioni quando ci sono dei motivi regolamentari. Qui non c'è nessun motivo regolamentare. Se mai, la I Commissione non intende adeguarsi a un parere ricevuto. Poiché questo parere, per quello che concerne la Commissione finanze e tesoro, non è vincolante, non c'è nessun motivo di spiegare alla Commissione finanze e tesoro che si intende dissentire, in parte, dal suo punto di vista. Il suo richiamo sarebbe valido se ci fosse aumento dell'onere, ché in tal caso la Commissione bilancio dovrebbe nuovamente esprimere il suo parere in merito.

RAUCCI. Io vorrei osservare che la proposta dell'onorevole Turnaturi si richiama non tanto a norme regolamentari, quanto ad uno spirito di collaborazione.

PRESIDENTE. Mi si consenta di chiedere a quale titolo dobbiamo la presenza nella nostra Commissione dell'onorevole Turnaturi e dell'onorevole Raucci, se non a questo spirito di collaborazione? Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI